

Finanziaria 2008: confermata per altri 3 anni la detrazione 55% per il risparmio energetico!

La "Finanziaria 2008" (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nel S.O. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28/12/07) ha **PROROGATO - fino al 2010 - le AGEVOLAZIONI FISCALI** per la **ristrutturazione** e la **riqualificazione energetica degli edifici esistenti** come, ad esempio, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e l'installazione di pannelli solari termici.

Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti documentali per determinate tipologie di interventi, quali l'installazione di pannelli solari termici e la sostituzione di finestre comprensive di infissi.

AGEVOLAZIONI FISCALI PROROGATE FINO AL 2010:

- **DETRAZIONE 36% IRPEF** per le **ristrutturazioni edilizie**, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare (rif. art. 1, comma 17). La detrazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (rif. art. 1, comma 19);
- **IVA 10%** sulle prestazioni relative ad **interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (rif. art. 1, comma 18);
- **DETRAZIONE 55%** per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici** di cui all'at. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006 (rif. art. 1, comma 20). Nel dettaglio:

TIPOLOGIA DI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 296/2006:	VALORE MAX DETRAZIONE
Art. 1, c. 344 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/2005	100.000 €
Art. 1, c. 345 INTERVENTI SULL'INVOLUCRO di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, della Tabella 3 allegata alla presente legge	60.000 €
Art. 1, c. 346 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI per la PRODUZIONE DI ACQUA CALDA (per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università)	60.000 €
Art. 1, c. 347 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di CALDAIE A CONDENSAZIONE e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione	30.000 €

Tali disposizioni sono applicate secondo quanto disposto dal **D.M. 19/02/2007** (rif. art. 1, comma 22). Si sottolinea che tale decreto è stato modificato dal **D.M. 26 ottobre 2007**, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31/12/07, **in vigore dal 15/01/08** (vedi riquadro "MODIFICHE AL D.M. 19/02/2007").

NOVITÀ RELATIVE ALLA DETRAZIONE 55%, INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2008

Fra le novità troviamo:

- **per TUTTI gli interventi di riqualificazione energetica** di cui ai commi da 344 a 347 della Legge 296/06, **la detrazione potrà essere ripartita in un numero di quote annuali**, di pari importo, **non inferiore a 3 e non superiore a 10**, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione. (rif. art. 1, comma 24, lett. %u2018b'). Questa modifica consentirà ad un maggior numero di contribuenti di fruire della detrazione 55%;
- **NON è più richiesto l'Attestato di certificazione o qualificazione energetica** - documento previsto

dalla Legge 296/06 - **per l'installazione di pannelli solari termici**, di cui al comma 346, e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ricadente nel comma 345 (rif. art. 1, comma 24, lett. %u2018c'). L'alleggerimento degli adempimenti documentali favorirà ulteriormente l'installazione del solare termico;

- con il comma 23 dell'art. 1 è stata finalmente **sostituita**, con efficacia dal 1° gennaio 2007, **l'errata Tabella 3** pubblicata in allegato alla Legge 296/06. La NUOVA TABELLA reca i corretti requisiti di trasmittanza termica da rispettare per gli interventi su strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, di cui al comma 345 della L. 296/06;
- **con Decreto Ministeriale**, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008, **saranno definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione del comma 344** - riguardante gli interventi di riqualificazione energetica - **ed i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345** - relativo agli interventi sull'involucro di edifici esistenti - dell'art. 1 della Legge 296/06 (rif. art. 1, comma 24, lettera %u2018a').

MODIFICHE AL D.M. 19/02/2007

Il D.M. 19 febbraio 2007 - recante le disposizioni attuative per l'applicazione della Detrazione 55% - **è stato così MODIFICATO** dal D.M. 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31/12/07:

- **la nuova definizione di "tecnico abilitato"** di cui all'art. 1, comma 6 del D.M. 19/02/2007 **comprende**, oltre ad ingegneri, architetti, geometri e periti industriali **anche dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari**;
- è stata ampliata la possibilità di fornire - nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento detraibile - oltre ad un'unica Asseverazione, anche un unico Attestato di certificazione energetica ed un'unica Scheda informativa "Allegato E" relativa agli interventi realizzati (diversamente dallo scorso anno, dove l'unico documento che poteva avere carattere unitario era l'Asseverazione);
- **i pannelli solari utilizzati dovranno avere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976**, rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN sopra citate le norme EN 12975 e EN 12976 (in origine l'art. 8, comma 1 lett. "c)" del D.M. 19/02/2007 faceva riferimento solo alle norme UNI 12975, provocando non poco sconcerto negli addetti ai lavori);
- ha soppresso, nel comma 2 dell'art. 8 del D.M. 19/02/2007 - riguardante i pannelli solari realizzati in autocostruzione - le parole «e delle strisce assorbenti» andando a richiedere, in pratica, che tali tipologie di pannelli solari ottengano la certificazione di qualità per il solo vetro solare.

Tali modifiche, non retroattive, **entreranno in vigore il 15 gennaio 2008.**